Pubblicato il 02/02/2021

N.00228/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00173/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2021, proposto da

[redacted] in proprio e per conto del figlio minore, [redacted] in proprio e per conto del figlio minore, [redacted] in proprio e per conto del figlio minore, [redacted] in proprio e per conto del figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidente della Giunta della Regione Campania, Asl 108 - Napoli 3 – Sud, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di

Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Aps Assoutenti Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi, Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo 323;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 16 gennaio 2021;

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, pubblicata sul BURC n. 2 del 5 gennaio 2021;

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre 2020, pubblicata sul BURC n. 239 del 7 dicembre 2020;

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, pubblicata sul BURC n. 234 del 28 novembre 2020;

di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams a termini del D.L. 137/2020 e del D.P.CdS. 28 dicembre 2020, la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto n. 142/2021, con il quale, in accoglimento della proposta istanza cautelare, erano sospesi gli effetti dell'ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021, con decorrenza immediata quanto alle classi quarta e quinta della scuola primaria, e impartite le pertinenti disposizioni conformative quanto alla scuola secondaria di primo grado;

Considerato che con Ordinanza n. 3/2021 la Regione, nel prendere atto di quanto deciso con il precitato decreto, ha disposto la riapertura delle scuole secondarie di primo grado a decorrere dal 25 gennaio 2021, così conformandosi al decisum cautelare;

Considerato che nel corso dell'odierna udienza celebrata da remoto le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni;

Ritenuto di doversi integralmente riportare a quanto già considerato nel precitato decreto n. 142/2021, quanto ai profili relativi al fumus della pretesa azionata e al periculum in mora, e dunque relativamente alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare nelle more della decisione di merito, in perspicua considerazione della natura degli interessi involti;

Ritenuto, in particolare, quanto al periculum, che la intervenuta decorsa vigenza temporale degli atti impugnati e la sopravvenienza di nuova ordinanza regionale regolatoria non elidano ex se l'interesse cautelare alla odierna decisione, con perspicuo riguardo alla portata non meramente sospensiva, ma anche conformativa e, soprattutto, preclusiva del decisum cautelare, tutti effetti propriamente riferibili al giudicato, ma da garantirsi anche nelle more della decisione di merito onde assicurarne l'effetto utile;

Ritenuto, per quanto precede, di dover integralmente confermare il citato decreto n. 142/2021 nelle more della decisione di merito fissata come in dispositivo, in vista della quale le parti dovranno compiutamente dedurre anche con riferimento alla spiegata domanda risarcitoria;

Ritenuto che le spese di fase possano essere integralmente compensate inter partes, tenuto conto della natura della controversia e del comportamento delle parti in causa;

Ritenuto di fissare, come in dispositivo, l'udienza di trattazione nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta):

accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, confermando per l'effetto il decreto n. 142/2021;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2021.

Compensa inter partes le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.